



Decreto di rigetto n. cronol. 4339/2020 del 01/06/2020 RG n. 2612/2020

n. 2612/2020 v.g.



Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Romano, premesso che, con ricorso depositato in data 26 gennaio 2020, la

Holding

s.r.l.s. chiedeva al Giudice del registro di Roma di «provvedere alla iscrizione nel Registro delle Imprese della mutazione intervenuta in capo alla s.n.c., indicando quindi – in sostituzione del sig. Tizio – il sig. Caio quale l.r.p.t. della Holding SRLS, società amministratrice appunto della s.n.c., affinché anche nella visura camerale di quest'ultima sia cognita ai terzi l'intervenuta mutazione, ovvero di adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno al fine di dare massima pubblicità alle circostanze descritte»;

premesso ancora che, a fondamento del ricorso, la Holding s.r.l.s.
rappresentava che: con atto pubblico del 17 giugno 2016, l'amministrazione della
società s.n.c. diTizio & C. veniva trasferita
dall'amministratore (uscente), persona fisica, sig. Sempronio alla
odierna ricorrente, ossia la Holding s.r.l.s.,
persona giuridica; il legale rappresentante della Holding s.r.l.s. era,
all'epoca, il sig. Tizio con attribuzione integrale di tutti i poteri e doveri
connessi a tale
carica, così come previsto ex lege; a seguito di formale istanza telematica

carica, così come previsto ex lege; a seguito di formale istanza telematica inoltrata dall'intermediario autorizzato, la Camera di Commercio dava atto delle circostanze di cui sopra; successivamente, e, precisamente, in data 15 marzo 2018, a seguito delle dimissioni presentate dal l.r.p.t. della s.r.l.s., siq. Tizio quest'ultimo veniva ad essere revocato dai poteri de quibus, con conseguente nomina del Sig. Caio quale nuovo amministratore unico della Holding s.r.l.s.,; nonostante il citato passaggio, sostanzialmente formalizzato, venisse nuovamente trasmesso e comunicato, nei modi di legge, alla Camera di Commercio, quest'ultima provvedeva sì ad aggiornare la posizione (con effetto sulla relativa visura camerale) della Holding s.r.l.s., ma ometteva di provvedere al dovuto e necessario aggiornamento camerale anche sulla posizione della società amministrata, la s.n.c., la quale, per effetto della suddetta modifica, di fatto era sì sempre amministrata dalla

Holding s.r.l.s., ma con un facente funzioni "fisico" mutato; pertanto, in modo palesemente non corretto, illegittimo e fuorviante, dalla relativa visura della s.n.c. (società amministrata) risulta, a









Decreto di rigetto n. cronol. 4339/2020 del 01/06/2020 RG n. 2612/2020

tutt'oggi, ancora quale l.r.p.t. della società amministratrice il nominativo del sig. Tizio ormai cessato dalle proprie funzioni e non il sig. Caio

vista la nota trasmessa dall'ufficio; vista l'ulteriore nota trasmessa dalla società ricorrente;

osserva quanto segue.

La Holding s.r.l.s. ha attivato il presente procedimento chiedendo al Giudice del registro di Roma di provvedere alla iscrizione nel Registro delle Imprese della mutazione intervenuta in capo alla s.n.c., indicando quindi - in sostituzione del sig. Tizio — il sig. Caio quale l.r.p.t. della Holding s.r.l.s, società amministratrice appunto della s.n.c.

Va premesso che dalla verifica degli atti del Registro delle Imprese è emerso che, con domanda del 7 luglio 2016, il dott. in qualità di notaio autenticante, ha chiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto modificativo dei patti sociali della s.n.c. di Tizio Sempronio & C., del 17.6.2016 (rep. n. 195921 - racc. n. 43590). Con la predetta domanda il notaio ha, quindi, chiesto le seguenti iscrizioni nel Registro delle Imprese: a) cessione della quota sociale dal sig. Sempronio alla società Holding s.r.l.s.; b) nomina di quest'ultima società ad amministratore della società in nome collettivo; c) modifica della ragione sociale in

s.n.c. di Tizio & C.; d) nomina del sig. Tizio quale persona fisica designata per esercitare le funzioni di amministratore della società nominata amministratore. In riferimento a tale ultima iscrizione, il notaio rogante ha, altresì, allegato alla predetta domanda l'atto del 17 giugno 2016, con il quale il sig. Tizio in qualità di amministratore unico della società
Holding s.r.l.s., ha designato se stesso quale rappresentante esercitante le funzioni di amministratore della s.n.c. di Tizio & C.

Le iscrizioni richieste con la predetta domanda sono state eseguite nel Registro delle Imprese in data 14 luglio 2016.

Con riferimento alla società Holding s.r.l.s., risulta che, con domanda del 13 aprile 2018, èstata chiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del sig. Caio alla carica di amministratore unico della predetta società e della cessazione dalla medesima carica del sig. Tizio a decorrere dal 15 marzo 2018 e ciò in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei soci della società Holding s.r.l.s. del 15 marzo 2018.

Le iscrizioni richieste con la predetta domanda sono state eseguite nel Registro delle Imprese in data 31 maggio 2018.

Tuttavia, non risultano ulteriori domande di iscrizioni nel Registro delle

(6



Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2346249477e13160172892433544ac5a



Decreto di rigetto n. cronol. 4339/2020 del 01/06/2020 RG n. 2612/2020

Imprese, presentate secondo le formalità previste dalla legge, in ordine alla sostituzione del sig. Tizio quale rappresentante persona fisica designato per esercitare le funzioni di amministratore della società s.n.c. di Tizio & C.

Alla luce di quanto evidenziato, sebbene non risulti adottato alcun provvedimento di rifiuto avverso il quale poter ricorrere ai sensi dell'art. 2189 c.c., il ricorso proposto dalla Holding s.r.l.s. deve essere interpretato come sollecitazione all'utilizzo, da parte del giudice del registro delle imprese, del proprio potere officioso al fine di disporre la iscrizione di fatti ed atti previsti dalla legge (art. 2190 c.c.).

Ciò posto, venendo al merito della vicenda, va, in primo luogo, evidenziato che non si dubita più della possibilità che una persona giuridica venga nominato amministratore di altra società (di persone o di capitali), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società.

Ciò posto, come correttamente osservato nella prassi notarile (cfr., Consiglio notarile di Milano, massima n. 100), ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

Come pure riportato nelle motivazioni della predetta massima, stante la mancanza di disposizioni normative direttamente riferibili alla fattispecie in esame, può ricorrersi all'applicazione analogica di alcune norme in vigore nel nostro ordinamento – in relazione alla Società Europea, al GEIE ed alla Società Cooperativa Europea – che disciplinano l'amministratore persona giuridica. Sembra, infatti, innegabile l'eadem ratio di tali norme rispetto alla questione concernente l'amministratore persona giuridica di società di capitali e di società di persone e la relativa pubblicità, posto che la finalità consiste nel consentire lo svolgimento della funzione gestoria dell'ente collettivo, garantendo la soddisfazione delle medesime esigenze, anche di tutela dei terzi, tenute in considerazione dalla disciplina legislativa prevista per gli amministratori persone fisiche.

Da ciò deriva la necessitàdella designazione di un «rappresentante persona fisica», che esercita le funzioni di amministratore.

La designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto gestorio di quest'ultima, che si affianca, completandola, alla nomina dell'amministratore persona giuridica da parte della società amministrata.

- 3 -









Decreto di rigetto n. cronol. 4339/2020 del 01/06/2020 RG n. 2612/2020

Va precisato, al riguardo, che non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore (altrimenti non avrebbe senso la designazione prevista dalle norme in esame), ma che semplicemente possa individuarsi con una persona appartenente all'organizzazione della persona giuridica amministratore.

Si ritiene, quindi, che la designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, sia in qualunque momento modificabile, indipendentemente dalla modifica o meno del legale rappresentante della persona giuridica amministratore.

Dall'esame e dall'applicazione delle norme di cui sopra discende, altresì, l'adempimento delle formalità pubblicitarie nel Registro delle Imprese anche della designazione del rappresentante persona fisica.

Tanto chiarito in punto di diritto e venendo al caso di specie, in riferimento alla società s.n.c. di Tizio & C., è stata contestualmente iscritta, in data 14 luglio 2016, la nomina della società

Holding s.r.l.s. ad amministratore della predetta società in nome collettivo e la nomina del sig. Tizio quale persona fisica designata per esercitare le funzioni di amministratore della società nominata amministratore. Il sig. Tizio è stato, quindi, iscritto nella posizione della s.n.c. di

Tizio & C., oltre che nella qualità di socio, nella predetta qualità di rappresentante persona fisica designata per esercitare le funzioni di amministratore, e non in quanto legale rappresentante della Holding s.r.l.s.

Posto che la società amministratore non è cambiata, ma che, invece, sembra nella volontà del ricorrente procedersi alla variazione del rappresentante persona fisica, dovrà provvedersi ad una nuova designazione da parte dell'organo amministrativo della società amministratore (Holding s.r.l.s.) ed alla successiva iscrizione nel Registro delle imprese.

Ciò posto, alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso - che prospetta una immediata coincidenza tra legale rappresentante della società amministratore e soggetto che, per essa, esercita le relative funzioni nella società amministrata - deve essere rigettato.

p.q.m.

rigetta il ricorso proposto dalla Holding s.r.l.s.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito. Roma, 31 maggio 2020

> Il Giudice del registro delle imprese (dott. Guido Romano)

- 4 -



